

Convenzione tipo fra Regione Lombardia e le società di leasing e noleggio veicoli per il versamento cumulativo della tassa automobilistica con riduzione tariffaria e l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata quale strumento per la comunicazione fra le parti e la notifica degli atti di accertamento e di recupero dei crediti in materia di tassa automobilistica.

L'anno il giorno XXXXX del mese di XXXXX,

la **REGIONE LOMBARDIA** (di seguito REGIONE), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, nella persona del Dott. Cesare Giovanni Meletti, nato a Verolanuova (BS) il 2 gennaio 1960, CF MLTCRG60A02L777C, in qualità di Dirigente della U.O. ENTRATE REGIONALI,

La Società di leasing/noleggio veicoli
CF....., con sede in _____, Via _____, n. ____, nella persona di XXXX,
nato a XXXXX il XXXX, CF in qualità di XXXXX,

VISTO l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n° 449, che ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative in materia di tassa automobilistica a far data dal 1° gennaio 1999;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria. Testo unico della disciplina dei tributi regionali", e, in particolare, la Sezione IV del Titolo III, che detta disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale con decorrenza 1° gennaio 2004;

VISTO, in particolare, l'art. 41, comma 4, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, che dispone che la Regione costituisce il ruolo delle tasse automobilistiche regionali, mantenendo la compatibilità del medesimo con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome;

RIBADITO che la tassa automobilistica in Regione Lombardia è dovuta sulla base delle annotazioni presenti nel sistema nazionale della tassa automobilistica, e che costituisce Ruolo Tributario della tassa automobilistica l'archivio regionale costituito e mantenuto da Lombardia Informatica S.p.A. in quanto fornitore unico dei servizi informatici di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15, e con le modalità operative sancite nel Disciplinare n. 8614/RCC della Raccolta Convenzioni e Contratti della medesima Regione Lombardia del 12 gennaio 2006;

VISTO il DLGS 504/92 che consente alle Regioni di azionare la leva fiscale in materia di tassa automobilistica nel limite compreso fra il 90% e il 110% delle tariffe attraverso un atto normativo emanato entro il 30 novembre dell'anno precedente all'entrata in vigore;

VISTO il comma 1 Lettera B dell'art. 4 della l.r. 20/2013 "legge di stabilità 2014 che prevede:

- 1) La riduzione del 10 per cento (5 bis) in relazione ai veicoli immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015 per le tasse automobilistiche dovute dalle società di leasing, a condizione che i relativi versamenti vengano dalle stesse effettuati con modalità cumulativa, in luogo degli utilizzatori, entro i termini ordinari di scadenza, per i periodi di tassazione con decorrenza compresa nella durata dei rispettivi contratti.**
- 2) La riduzione del 10 per cento dell'importo delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà di aziende che svolgono attività di noleggio veicoli (5 ter) In relazione ai veicoli immatricolati**

nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015 e alle medesime condizioni del comma 5 bis, ovvero che i relativi versamenti vengano dalle stesse effettuati con modalità cumulativa, in luogo degli utilizzatori, entro i termini ordinari di scadenza, per i periodi di tassazione con decorrenza compresa nella durata dei rispettivi contratti.

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art.7, della citata Legge n.99/2009, con lo scopo di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa automobilistica ha autorizzato le singole Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, limitatamente ai pagamenti di propria competenza, a stabilire le modalità con le quali le società di leasing possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti di leasing;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 95 comma 2 ter della LR 14/07/2003 N. 10 Regione Lombardia può effettuare la notifica dei Questionari Informativi e degli atti di accertamento anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)

CONSIDERATO che Regione Lombardia intende incentivare l'utilizzo della PEC quale modalità di comunicazione/notifica e che i soggetti, che aderiscono alla riscossione cumulativa, saranno tenuti a utilizzare tale strumento quale modalità di comunicazione nonché a riconoscerne la validità giuridica ai fini della notifica degli atti;

PRESO ATTO che la REGIONE, con la collaborazione del proprio partner tecnologico, Lombardia Informatica S.p.A. (LISPA), ha dato avvio ad un nuovo sistema gestionale della tassa automobilistica, integrato nel "Sistema Tributario Regionale" cosiddetto Si.T.Re., come definito nella deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 4986 per la regolamentazione dei servizi di riscossione e controllo della tassa automobilistica, ai sensi del citato art. 41, comma 4, della l.r. 10/2003;

RITENUTO NECESSARIO predisporre uno schema di convenzione tipo che regolamenti i rapporti fra Regione Lombardia e le società di leasing e di noleggio per la fruizione delle riduzioni tariffarie derivanti dal versamento della tassa automobilistica con modalità cumulativa;

PRESO ATTO che la Regione ha emanato una Deliberazione nella quale, tra l'altro sono individuati i requisiti dei soggetti intermediari alla riscossione, che possono presentare istanza di autorizzazione per l'effettuazione della riscossione ai sensi dell'art. 45 c.1 L.R. 10/2003, in forma cumulativa;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

RITENUTO di individuare, considerata la natura della riduzione dell'importo della tassa automobilistica per gli esercenti di attività economica, quale regime di aiuto di stato per le agevolazioni derivanti dalle riduzioni tariffarie sopra descritte quello previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") e che, di conseguenza, le imprese beneficiarie:

- per i veicoli in leasing sono individuate nelle imprese locatarie, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, le quali dovranno produrre idonea documentazione attestante la conformità alla normativa sopra indicata; resta inteso che, ove il beneficiario dell'agevolazione sia la società di leasing, questa dovrà produrre idonea documentazione attestante la conformità alla normativa sopra indicata;
- per i veicoli ad uso noleggio senza conducente le imprese beneficiarie sono individuate nelle imprese proprietarie, quali uniche intestatarie sulla base delle risultanze dei pubblici registri, e dovranno pertanto produrre idonea documentazione attestante la conformità alla normativa sopra indicata;

DATO ATTO che:

- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa e del cumulo con altri regimi "de minimis" e che attesti inoltre che l'impresa non rientri nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (CE);
- gli aiuti non saranno concessi ad imprese che non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento(CE) 659/1999;

CONSIDERATO che la REGIONE, con la collaborazione del proprio partner tecnologico Lombardia Informatica S.p.A. (LISPA), ha dato avvio ad un progetto di semplificazione amministrativa per il versamento cumulativo della tassa automobilistica, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, utilizzabile per tutti i titolari di grandi flotte di veicoli soggetti al pagamento della tassa automobilistica, in attuazione della D.G.R. 13 ottobre 2011, n. 2296, la cui fase sperimentale si conclude alla data del 31 marzo 2014;

CONSIDERATO che con il Provvedimento Organizzativo N. II/2013 di Regione Lombardia, approvato con DGR N. X/87 del 29 aprile 2013 sono state attribuite al dirigente della U. O. Entrate Regionali le competenze in materia di tassa automobilistica,

CONVENGONO e STIPULANO QUANTO SEGUE:

1) VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE CON MODALITA' CUMULATIVA

La società, in qualità di soggetto concedente veicoli in locazione finanziaria o esercente l'attività di noleggio veicoli, si impegna a:

- effettuare il versamento delle tasse automobilistiche con modalità cumulativa mediante un intermediario della riscossione autorizzato dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art.45, comma 1 l.r. n. 10/2003, il quale nei confronti della Regione assume le sole responsabilità professionali legate al corretto calcolo della tassa, all'emissione delle corrispondenti ricevute, nonché quelle correlate all'adempimento delle obbligazioni residue ad esso derivanti dal provvedimento di autorizzazione alla riscossione;
- (per società di leasing) a versare con le modalità sopra indicate le tasse automobilistiche per i veicoli concessi in leasing per i quali la Società abbia ricevuto incarico di provvedere *in luogo* degli utilizzatori, quali beneficiari della riduzione tariffaria, relativamente ai pagamenti ordinari;
- (per società di leasing) a versare con le modalità sopra indicate le tasse automobilistiche richieste da Regione a seguito delle attività di recupero dei crediti;
- (per società di noleggio veicoli) a versare con le modalità sopra indicate le tasse automobilistiche relative ai veicoli di sua proprietà, relativamente ai pagamenti ordinari, nonché a quelli dovuti a seguito delle attività di recupero dei crediti svolte da Regione;
- ad individuare la figura di un referente che, per conto della Società, avrà mandato a comunicare con Regione attraverso una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); a tal fine, dovrà essere inoltrato a Regione il modello di cui all'Allegato A. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate con la stessa modalità prima del loro verificarsi;
- ferme restando in capo alla stessa le responsabilità specifiche derivanti dall'applicazione della presente convenzione e quelle generali derivanti dalla normativa vigente, ad individuare, ove lo ritenesse necessario, un soggetto terzo (outsourcer, associazione di categoria, etc.), al quale conferire mandato per lo svolgimento di tutte le attività

previste dalla presente Convenzione; a tal fine, dovrà essere inoltrato a Regione Lombardia, attraverso una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), il modello di cui all'Allegato B. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate con la stessa modalità prima del loro verificarsi;

- utilizzare per il pagamento della tassa automobilistica in forma cumulativa esclusivamente l'applicativo messo a disposizione da Regione (Gestionale della Tassa Automobilistica - GTA), che garantirà il collegamento diretto con l'archivio tributario regionale;
- effettuare il pagamento cumulativo della tassa automobilistica con trasferimento delle somme da effettuarsi su specifico conto corrente bancario vincolato a favore della Regione ed intestato al soggetto incaricato alla riscossione, e secondo le modalità descritte nell'allegato tecnico (Allegato "C").;
- versare il dovuto una volta completate le procedure finalizzate alla quantificazione dell'ammontare della tassa automobilistica e prima della emissione della ricevuta di pagamento del tributo regionale da parte dell'intermediario della riscossione;
- restituire a Regione Lombardia le ricevute di pagamento rilasciate dal sistema qualora, a seguito di un problema non dipendente dalla Regione stessa, l'importo versato non possa essere incassato da quest'ultima attraverso la procedura ordinaria con addebito mediante procedura S.E.P.A. In tal caso, Regione intimerà alla Società, a mezzo raccomandata A.R., di provvedere al versamento delle tasse insolute nel termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento dell'atto di intimazione, decorsi i quali tutte le operazioni relative alla riscossione cui l'inadempimento si riferisce saranno annullate.

Regione si impegna a:

- fornire, ad avvenuta sottoscrizione del presente documento da entrambe le parti e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, la consultazione della banca dati tassa automobilistica regionale al fine di verificare – esclusivamente per i veicoli di proprietà della Società come sopra indicato - la corretta posizione tributaria nei versamenti;
- fornire all'intermediario della riscossione individuato dalla Società ed avente le caratteristiche previste nel citato Protocollo d'Intesa, l'accesso all'archivio dati della tassa automobilistica con modalità "web service";
- mettere a disposizione della Società, ad avvenuta sottoscrizione del presente documento da entrambe le parti, uno o più file dati (in formato elaborabile) contenente/i l'elenco mensile delle posizioni/bolli oggetto di riscossione cumulativa con le modalità previste dalla procedura automatizzata
- accettare che il soggetto intermediario alla riscossione, autorizzato dalla Regione ai sensi dell'art.45, comma 1 l.r. n. 10/2003, metta a disposizione uno specifico conto corrente bancario del quale esso risulterà contraente/intestatario, *senza facoltà di prelievo sul citato conto* e con facoltà di prelievo esclusiva a favore di Regione Lombardia mediante procedura S.E.P.A.;
- adeguare ed a mettere a disposizione dell'intermediario della riscossione le procedure informatiche necessarie per effettuare la riscossione cumulativa della tassa automobilistica;
- effettuare il prelievo della tassa automobilistica pagata cumulativamente dalla Società su specifico conto corrente bancario, intestato al soggetto incaricato alla riscossione e garantito a favore di Regione.

2) RIDUZIONE TARIFFARIA PER VERSAMENTI EFFETTUATI CON MODALITA' CUMULATIVA

Per i versamenti effettuati con modalità cumulativa e nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui al punto precedente, Regione, ai sensi dell'art. 48, comma 5 bis della legge regionale n. 10/2003, applicherà, esclusivamente ai pagamenti ordinari (primo pagamento e rinnovi) la riduzione, nella misura del 10%, delle tasse automobilistiche dovute, a condizione che gli stessi siano effettuati entro i termini di scadenza previsti dalla citata normativa regionale.

La riduzione sarà applicata alle tasse automobilistiche dovute per i veicoli immatricolati, nuovi di fabbrica, a partire dal 01.01.2015.

Per le società di leasing la riduzione è limitata alle annualità la cui decorrenza è compresa nel periodo di vigenza dei contratti.

Per le società di noleggio veicoli la riduzione è limitata alle annualità/periodi fissi alla cui decorrenza i veicoli risultino concessi in uso "noleggio senza conducente".

Restano esclusi dall'applicazione della riduzione delle tasse automobilistiche i pagamenti effettuati in forma cumulativa a seguito di attività di recupero del credito svolte da Regione.

Le società di leasing si impegnano ad acquisire dalle imprese locatarie che abbiano affidato alle società stesse incarico di effettuare il pagamento della tassa automobilistica, idonea documentazione attestante la conformità dell'impresa al regime "de minimis" in materia di aiuti di stato; a conservare tale documentazione presso la propria sede, mettendola a disposizione di Regione per ogni tipo di verifica; a comunicare a Regione le variazioni nel tempo intervenute, con particolare riferimento a quelle relative al superamento da parte delle imprese locatarie del limite massimo di aiuti di stato consentito dalla normativa europea.

Le società di leasing limitatamente ai veicoli non concessi in locazione e le società di noleggio veicoli si impegnano a produrre idonea documentazione attestante la conformità dell'impresa al regime "de minimis" in materia di aiuti di stato.

La modulistica relativa all'idonea documentazione di cui ai capoversi precedenti sarà approvata con successivo atto di Regione Lombardia entro il 31/12/2014.

3) COMUNICAZIONI E NOTIFICHE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

Le parti si impegnano ad utilizzare quale strumento esclusivo di comunicazione la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

La Società si impegna a:

- riconoscere valida la notifica tramite la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) di qualunque atto/comunicazione di Regione;
- individuare la figura di un referente che, per conto della Società, avrà mandato a comunicare con Regione attraverso la seguente casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).....; a tal fine, dovrà essere inoltrato a Regione il modello di cui all'Allegato A;
- ove lo ritenesse necessario, ad individuare un soggetto terzo (outsourcer, associazione di categoria, etc.), al quale conferire mandato per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla presente Convenzione; a tal fine, dovrà essere inoltrato a Regione Lombardia, attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) sopra indicata il modello di cui all'Allegato B. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate con la stessa modalità prima del loro verificarsi
- inviare alla Regione, a mezzo di PEC all'indirizzo ***presidenza@pec.regione.lombardia.it***, ogni comunicazione riguardante la materia della tassa automobilistica, sia per la parte ordinaria (istanze di rimborso, di esenzione, ecc.), che per ciò che attiene all'attività di recupero del credito, anche in fase accertativa e coattiva avviate da Regione.

Regione si impegna:

- mettere a disposizione, per le finalità del presente atto, la Casella di Posta Elettronica Certificata **presidenza@pec.regione.lombardia.it**;
- effettuare la notifica degli atti emessi nell'ambito delle procedure di recupero del credito, anche in fase accertativa e coattiva firmati digitalmente a mezzo P.E.C.;
- mettere a disposizione della Società, contestualmente all'attivazione delle campagne di recupero, uno o più file dati (in formato elaborabile) contenenti il dettaglio delle posizioni irregolari;
- utilizzare la P.E.C. per l'invio delle risposte a fronte delle istanze pervenute.

4) FACOLTÀ DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Regione Lombardia ed il Soggetto Convenzionato hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione previa comunicazione, con il preavviso di tre mesi, mediante P.E.C.

In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi descritti nei punti 1) e 3) della presente Convenzione, Regione Lombardia con motivata comunicazione inoltrata tramite P.E.C. chiederà alla società di adempiere nel termine di 30 gg dalla data di ricevimento; decorso infruttuosamente tale termine, la Convenzione dovrà intendersi risolta e Regione ne darà formale comunicazione alla contraente.

Nel caso di modifiche normative che dispongano la soppressione della Tassa Automobilistica, gli effetti della presente Convenzione cessano di diritto senza preventiva comunicazione fra le parti.

5) DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione acquista efficacia dalla data della sottoscrizione effettuata da entrambi i Soggetti contraenti ed avrà validità sino al 31/03/2017.

6) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La Convenzione è regolata dalla Legge Italiana Italiana. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Milano, il _____

Per il soggetto Convenzionato

Per Regione Lombardia

La Convenzione è regolata dalla Legge Italiana Italiana. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo , lì _____